

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **467/1989** (ECLI:IT:COST:1989:467)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **05/07/1989**; Decisione del **19/07/1989**

Deposito del **27/07/1989**; Pubblicazione in G. U. **16/08/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13865**

Atti decisi:

N. 467

ORDINANZA 19-27 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1987 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Genova, nel procedimento penale a carico di Maniscalco Luigi, iscritta al n.147 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Giudice istruttore presso il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice di procedura penale, assumendo che tale disposizione - nella parte in cui prevede che il segreto di polizia possa essere opposto dai singoli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed esclude qualsiasi forma di verifica delle esigenze complessive della giustizia da parte di altro organo superiore investito di responsabilità a livello governativo - viola gli artt. 3, 24 e 109 della Costituzione, - che, secondo il giudice a quo, ciò si verifica in quanto la disposizione impugnata consente il sacrificio delle esigenze giudiziarie senza che la necessità di tale sacrificio sia sottoposta all'esame, come accade per il segreto di Stato, di un'autorità che abbia responsabilità a livello governativo, e irrazionalmente affida il giudizio di bilanciamento tra esigenze dell'autorità giudiziaria e esigenze di polizia al singolo funzionario, privo di ogni qualificazione dal punto di vista costituzionale;

Considerato che il giudice a quo nella sostanza chiede alla Corte una decisione additiva in materia processuale, con la quale occorrerebbe ricostruire una disciplina articolata;

che ciò è palesemente riservato al potere discrezionale del legislatore, anche perché - come lo stesso rimettente dimostra, prospettando soluzioni alternative (l'"autorità governativa" cui demandare il potere di valutazione definitiva potrebbe essere il Ministro di Grazia e Giustizia, ma potrebbe essere anche il Prefetto) - le scelte di fondo per tale disciplina non sono costituzionalmente obbligate;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 109 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Genova con ordinanza emessa il 28 febbraio 1987 (registro ordinanze 147 del 1989).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.